



diritto & religioni

Semestrale
Anno XVI - n. 2-2021
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

32

 **LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XV – n. 2-2021
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttore
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto†, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni†, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

G.B. Varnier

V. Marano

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

S. Carmignani Caridi, M. Carnì,

M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, C.M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustín Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore

Via Camposano, 41 (ex via De Rada) Cosenza – 87100

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Sito web: www.pellegrinieditore.it

Indirizzo web rivista: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133

Tel. 338-4950831

E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, □ 75,00

per l'estero, □ 120,00

un fascicolo costa □ 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano □ 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, □ 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, □ 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di □ 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrineditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrineditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– bonificobancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Criteria per la valutazione dei contributi

Da questo numero tutti i contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

Presentazione

La sezione di 'Giurisprudenza e legislazione penale' di questo numero della Rivista riporta un intervento normativo di carattere processuale e diverse massime interessanti.

In particolare, si segnala, in primo luogo, Sez. pen. VI, sentenza 16 dicembre 2021, n. 46129. in tema di associazione mafiosa e forza intimidatrice derivante dal carattere para-religioso.

Va ricordato che l'art. 416 bis c.p. definisce, al terzo comma, l'associazione di tipo mafioso nell'ipotesi in cui coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivano sia per commettere delitti sia per compiere una serie di attività (lecite o illecite) tassativamente indicate dalla norma.

La definizione normativa del metodo mafioso ruota, pertanto, attorno all'elemento della forza d'intimidazione del vincolo associativo; la capacità intimidatrice è la cifra identificativa del sodalizio, ne caratterizza l'attività e determina le situazioni di assoggettamento e omertà, strumentali al perseguimento dei fini dell'associazione.

Ciò che contraddistingue un sodalizio di tipo mafioso rispetto ad un'associazione per delinquere "pura" è, dunque, dal lato attivo, l'utilizzazione da parte degli associati della carica intimidatrice nascente dal vincolo associativo; dal lato passivo, la condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivano. In sintesi, i due termini si pongono in rapporto, rispettivamente, di causa ed effetto.

La fattispecie delineata dall'art. 416 bis c.p. è, in effetti, costruita attorno alla descrizione del metodo mafioso, che deve esserci, e come tale deve essere percepito e vissuto: di questa consapevolezza non sembrano essere sempre perfettamente consapevoli le decisioni della giurisprudenza e le riflessioni della dottrina sul tema, oggi attente a darne una ragionata applicazione a nuove realtà criminologiche, delle "mafie straniere", dell'espansione delle mafie "storiche" in aree di non tradizionale radicamento, nonché delle mafie autoctone.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pur riconoscendo natura di reato di pericolo alla fattispecie, hanno però precisato che il reato non è di pericolo astratto in quanto occorre che il sodalizio mafioso, nel contesto di riferimento, abbia realizzato una capacità intimidatrice effettiva e obiettivamente riscontrabile, nel senso che l'organizzazione deve essere concretamente in grado di porre in pericolo l'ordine pubblico, l'ordine economico e la libertà di partecipazione alla vita politica, non essendo sufficiente il mero pericolo che i suoi elementi costitutivi possano manifestarsi (*Corte di Cassazione, Sez. Un., 11.10.2021, n. 36958*).

Prendendo le mosse dalla forza d'intimidazione del vincolo, conviene anzitutto provare a chiarirne i contenuti: essa consiste nella "quantità di paura che una persona (fisica o giuridica) è in grado di suscitare nei terzi in considerazione della sua predisposizione ad esercitare sanzioni o rappresaglie [... in una] fama tale da porre i terzi in una condizione di assoggettamento e omertà"; ancora, nell' "intrinseca idoneità di un aggregato umano di incutere paura nei terzi in ragione del già sperimentato esercizio della coazione".

Tali definizioni legano la capacità intimidatrice alla storia dell'associazione: l'attitudine a incutere timore è una qualità ottenuta "sul campo", in ragione dell'attività illecita esercitata da parte del sodalizio. Dietro un'associazione di tipo mafioso si colloca un "precedente sodalizio criminoso indifferenziato"; in tale prospettiva, non è cioè possibile che un nucleo criminale di "nuova" formazione presenti da subito i tratti della consorteria mafiosa: a tal fine, è necessario un periodo di "gavetta", nel corso del quale far nascere e maturare – attraverso la commissione di atti di violenza o minaccia – la fama criminale necessaria per innescare la richiesta forza intimidatrice.

Ed è proprio una siffatta fama che consente alle associazioni mafiose di "incutere timore per la loro stessa esistenza" e giustifica la connotazione del sodalizio in termini di "attualità criminosa". Ne deriva che, una volta acquisita tale attitudine, non occorre un ricorso costante e quotidiano ad atti d'intimidazione: a un certo punto, l'associazione mafiosa – divenuta effettivamente tale – può, per così dire, vivere di rendita, contando sulla percezione di timore ormai diffusa nella popolazione.

Va segnalato un robusto e condivisibile orientamento dottrinale che tende a configurare il delitto di associazione di tipo mafioso quale reato associativo "a struttura mista", ossia bisognoso per il suo perfezionamento di un quid pluris rispetto al solo dato organizzativo pluripersonale, elemento aggiuntivo identificato, appunto, nel concreto riscontro di un dispiegarsi effettivo della forza di intimidazione; con ciò segnando una marcata differenza dal modello di reato associativo "puro", suscettibile di perfezionarsi alla sola presenza di un'organizzazione diretta a commettere reati.

Tutto ruota attorno, com'è noto, a quale valenza semantica si vuole attribuire alla locuzione "si avvalgono": se la si considera nel senso statico e meramente potenziale – gli associati possono anche intendere di avvalersi della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo –, ovvero nel senso dinamico indiziato dall'indicativo presente della formulazione letterale, dacché di tale forza occorre necessariamente servirsi per dare seguito al programma dell'associazione: presentandosi il sodalizio mafioso «non tanto come un'associazione per delinquere, ma addirittura come una associazione che delinque».

Ciò posto, l'elemento che diversifica il delitto di associazione mafiosa

dall'associazione per delinquere semplice va, appunto, individuato nel «metodo utilizzato, consistente nell'avvalersi della forza intimidatrice che promana dalla stessa esistenza dell'organizzazione, alla quale corrisponde un diffuso assoggettamento nell'ambiente sociale e dunque una situazione di generale omertà. L'associazione si assicura così la possibilità di commettere impunemente più delitti e di acquisire o conservare il controllo di attività economiche private o pubbliche, determinando una situazione di pericolo per l'ordine pubblico economico. La situazione di omertà deve ricollegarsi essenzialmente alla forza intimidatrice dell'associazione. Se essa è invece indotta da altri fattori, si avrà l'associazione per delinquere semplice». Il metodo mafioso costituisce, infatti, lo strumento attraverso cui il sodalizio persegue gli obiettivi illeciti indicati dalla norma, sicché nel disegno normativo lo stesso è sempre, né potrebbe essere altrimenti, un “segno di esteriorizzazione”.

Tale orientamento, più aderente alla lettera della legge e quindi maggiormente in sintonia con il principio di stretta legalità, considera necessario l'effettivo utilizzo della forza di intimidazione dell'associazione. L'uso dell'indicativo da parte del legislatore non consentirebbe, infatti, di dare rilevanza a mere proiezioni programmatiche del sodalizio, come sarebbe stato invece possibile qualora si fosse usata la diversa locuzione “intendono valersi”. Quindi “la formulazione letterale non consente di prescindere dall'esistenza della forza intimidatrice e dalla sua utilizzazione”. Forza intimidatrice e condizioni di assoggettamento sarebbero, dunque, elementi oggettivi della fattispecie. In tal modo l'art. 416 bis c.p. si collocherebbe tra i reati associativi a struttura mista “per i quali la legge richiede non solo l'esistenza di un'associazione, ma anche la realizzazione o un inizio di realizzazione del programma criminoso”. L'associazione mafiosa, in questa prospettiva, si strutturerebbe più che come un'associazione per delinquere, come un'associazione che delinque, per la cui configurabilità è indispensabile il concreto esercizio da parte degli associati della forza di intimidazione; pur non richiedendo l'effettivo conseguimento del programma associativo, la fattispecie richiederebbe una manifestazione all'esterno di atti dimostrativi della forza intimidatrice.

Breve, la configurazione dell'associazione di tipo mafioso come reato associativo a struttura mista, spostando il baricentro dell'incriminazione sullo sfruttamento effettivo della forza intimidatrice scaturente dal vincolo, è da preferire, in quanto unica impostazione ermeneutica in grado di conciliarsi con i principi di stretta legalità, di tipicità, di offensività, di materialità e di proporzionalità della risposta sanzionatoria –giacché, esigendo un più impegnativo onere probatorio in ordine alla carica lesiva del sodalizio, esalta il maggior disvalore insito nella più rigorosa forbice edittale dell'art. 416 bis rispetto a quella prevista per l'associazione a delinquere “pura” (Cass., Sez. Un., 11.10.2021, n. 36958).

Questa impostazione trova conferma nella posizione della Consulta (Corte cost., sentenza n. 48 del 2015), secondo la quale “caratteristica essenziale è la specificità del vincolo, che, sul piano concreto, implica ed è suscettibile di produrre, da un lato, una solida e permanente adesione tra gli associati, una rigida organizzazione gerarchica, una rete di collegamenti e un radicamento territoriale e, dall’altro, una diffusività dei risultati illeciti, a sua volta produttiva di accrescimento della forza intimidatrice del sodalizio criminoso...”. Con questi assunti, la Corte Costituzionale valorizza il rapporto tra forza di intimidazione e condizione di assoggettamento e di omertà in termini di causa-effetto offensivo e consente una corretta valutazione dello stesso requisito della potenza intimidatrice propria del vincolo mafioso, riassumendone i caratteri identitari. Non la minaccia di un pregiudizio in senso lato, né di un generico pregiudizio “fisico”. Piuttosto, quel potere di supremazia violenta, che sta nella violenza sanguinaria, “regolarmente” capace – nell’esperienza umana – di ridurre al governo del consorzio criminale l’ordine dei rapporti interni alla collettività (assoggettamento); sì da lasciar apparire vano ed inutile, e finanche svantaggioso, riferirsi all’inerme apparato protettivo dell’autorità statale (omertà).

In definitiva, se si vuole davvero rimanere fedeli – al di là di comode scoriatoie probatorie di tipo presuntivo – ai vincoli imposti dal ricorso al modello del reato associativo a struttura mista, sembrerebbe allora non residuare altra possibilità se non quella di recuperare, con limitato riferimento ai contesti ambientali tradizionalmente immuni dal controllo mafioso del territorio, l’impostazione ricostruttiva di chi, con più generale riferimento ai contesti territoriali di tradizionale radicamento, aveva ritenuto necessario il compimento di specifici atti di sfruttamento della forza di intimidazione. Nel preciso senso che, nei “contesti immuni”, il metodo mafioso assume una marcata caratterizzazione evolutiva o in fieri, come il condensato o la risultante finale di una pregressa serie di reiterati atti di intimidazione e violenza. Fermo restando che la verifica probatoria dell’intervenuto ‘distacco’ di una capacità intimidatrice autonoma, di difficilissima e incerta individuazione se proiettata su scala macrosociale, risulta comparativamente più agevole (e plausibile) se tarata su microcontesti socioeconomici (per esempio, il settore della movimentazione terra, quello della grande distribuzione, e così via).

E del resto, il pesante carico sanzionatorio connesso ad un’imputazione per 416 bis trova la sua giustificazione sostanziale, in linea con le pretese avanzate dal principio di materialità-offensività, solo nell’ottica di un effettivo riscontro degli estremi tipici dell’agire mafioso, senza cedimenti dettati da pur comprensibili obbiettivi politico-criminali.

Muovendo dalla premessa che è sempre necessario, ai fini della configurabilità di un’associazione di tipo mafioso, che l’organizzazione abbia raggiunto

una sufficiente “fama criminale”, derivante da una pregressa attività di sopraffazione e di violenza con finalità, per l'appunto, intimidatoria, ne deriva che, allorquando abbia raggiunto l'obiettivo di aver sviluppato intorno a sé uno stato di assoggettamento e di omertà diffuso, attuale e persistente, ciò consente di prescindere dall'attualità di atti di intimidazione.

In altri termini, proprio di fronte alle organizzazioni criminali più temibili può operarsi una sorta di scissione tra attualità dello sfruttamento della forza intimidatrice ed attualità degli atti di intimidazione: di talché, lungi dall'obliterare il requisito strutturale dell'effettiva utilizzazione del metodo mafioso, intanto si può prescindere dal ricorso alla violenza (o alla minaccia) proprio perché si sfrutta la forza di intimidazione già conseguita dal sodalizio.

Dunque se per le mafie “tradizionali”, storicamente localizzate su un determinato territorio, è consentito prescindere dall'attualità degli atti di intimidazione, alle condizioni poc'anzi sottolineate, viceversa in presenza di agglomerati delinquenziali autonomi che aspirino a divenire mafie “autoctone” è imprescindibile la verifica in concreto degli elementi costitutivi della fattispecie, ed in particolare dell'“avvalersi” – non in potenza, bensì in atto – della carica intimidatrice derivante dal vincolo associativo che determina in un dato contesto sociale condizioni di assoggettamento e di omertà.

Resta da fare un cenno all'orientamento c.d. intermedio che, pur confermando la natura di reato associativo a struttura mista del delitto di associazione mafiosa, ne individua i requisiti di tipicità nell'esistenza di una originaria «carica intimidatoria autonoma», iscritta per così dire nel genoma dell'associazione, e nella «corrispondente diffusa propensione al timore nei confronti del sodalizio»: un «assoggettamento primordiale» (o «generico») che costituirebbe il riflesso esterno dell'intimidazione diffusa che l'associazione di per sé sprigiona.

Secondo questo punto di vista, carica intimidatrice autonoma e diffusa propensione al timore costituirebbero due facce della stessa medaglia: condizioni “disgiuntamente necessarie” e “congiuntamente sufficienti” perché sia integrata la tipicità del metodo mafioso. Se questo schema teorico ha il merito di preservare il nesso di reciprocità tra capacità intimidatrice e diffusa propensione al timore, non può tuttavia esserne condivisa la tendenza a ritenere che la fama criminale goduta dal sodalizio nel contesto di riferimento si traduca ipso facto in assoggettamento ed omertà ambientale. Quest'opzione ricostruttiva, incline a valorizzare la fama criminale non come dato empiricamente dimostrato ma come mero fenomeno mediatico-sociologico, finisce infatti per prescindere dalla necessaria correlazione eziologica tra prassi mafiosa e assoggettamento, riproponendo le stesse controvertibili conclusioni cui perviene la tesi della capacità intimidatrice meramente potenziale.

Lungi dal polarizzarsi sul piano delle intenzioni (pur supportate da un ap-

parato organizzativo che le renda serie) la fattispecie delineata dall'art. 416-bis è in realtà costruita, nella descrizione del metodo mafioso, come una rete di effettive derivazioni causali che, oltretutto, non si muovono solo sul piano degli accadimenti materiali, intesi come veri e propri fenomeni socio-economici, ma anche della psicologia sociale: la forza di intimidazione, oltre che esserci (pur in forme che possono escludere manifestazioni palesi e ripetute), deve essere compresa e vissuta dai suoi destinatari come produttiva di veri e propri "effetti psicologici che si producono all'esterno della realtà associativa di mafia e di camorra". Coloro che la subiscono ne vengono condizionati al punto di omettere non solo reazioni istituzionali (componendo, a grandi linee, l'area dell'omertà) ma anche di contrastare, esercitando diritti e prerogative, l'infiltrazione e la definitiva affermazione delle associazioni, che in tal modo finiscono col non trovare contrapposizioni.

Per quanto si possa – anzi, si debba – estendere il significato di “forza di intimidazione”, nel senso di ritenere inessenziali manifestazioni attuali e tangibili di sopraffazione, ciò non può portare a escludere la necessità che popolazioni (o almeno categorie di soggetti) siano condizionate dall'incombere di un sodalizio di cui avvertono una presenza intimidatrice, la quale può derivare – come è noto – anche da una (pur latente) “fama criminale” del gruppo. È quindi corretto specificare, come sovente avviene, che la “forza di intimidazione” tende a presentarsi, quando sfrutta una reputazione criminale già acquisita, come una “capacità di intimidazione”, ma deve essere chiaro che detta capacità si deve radicare nella diffusa consapevolezza di un rischio immanente di esibizioni di una forza già collaudata.

La più recente sentenza Sez. II n. 24851 del 4.4.2017, Garcea ha ribadito che *“laddove la carica intimidatrice sia – per scelta criminale – diretta al controllo di realtà economiche ben determinate (...) non è necessaria la prova che l'impiego della forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetrato in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di elezione”* e che *“la permeabilità del contesto sociale all'uso strumentale dell'intimidazione mafiosa è una variabile fortemente condizionata dal più o meno spiccato senso civico e dallo sviluppo di un adeguato livello di legalità che portano ad un inevitabile scollamento tra l'obiettiva espressione intimidatoria dell'associazione e l'effettiva penetrazione sociale, sicchè il postulato di una necessaria incisione della realtà in termini macroscopici non appare rispondente ai parametri di concreta offensività della fattispecie”*. Anche la sentenza Sez. VI n. 57896 del 26.10.2017, Fasciani, in materia di mafie “non storiche” e “non tradizionali” ha affermato il principio che *“la forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo può essere diretta a minacciare tanto la vita o l'incolumità personale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, econo-*

miche o lavorative di specifiche categorie di soggetti, ed il suo riflesso esterno in termini di assoggettamento non deve tradursi necessariamente nel controllo di una determinata area territoriale". Per quanto riguarda l'esteriorizzazione della forza di intimidazione senza condotte violente la Cassazione (Sezione VI n. 41722 del 13.6.2017, Vicidomini) interessandosi di un gruppo criminale derivato da un clan mafioso originario ha richiamato "l'indirizzo interpretativo maggioritario e più consolidato per il quale, ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., occorre che l'associazione abbia conseguito in concreto, nell'ambiente in cui opera, un'effettiva capacità di intimidazione che deve necessariamente avere una sua esteriorizzazione, quale forma di condotta positiva" e ha ribadito che "per integrare il delitto di associazione mafiosa è necessaria, oltre alla sussistenza del vincolo associativo, un'attività esterna obiettivamente riscontrabile e concretamente percepibile", affermando che la "capacità di intimidazione non presuppone necessariamente il ricorso alla violenza o alla minaccia da parte dell'associazione o dei singoli partecipi" "ben potendo quest'ultima esplicitarsi, tuttavia, anche con il compimento di atti che siano non violenti, ma espressione della esistenza attuale della fama criminale e della notorietà del vincolo associativo" (cd. prestigio criminale).

Ritiene la Suprema Corte nella sentenza in esame che la connotazione para-religiosa del sodalizio non è idonea a scalfire la configurabilità del sodalizio mafioso laddove è dimostrata l'armonica coesistenza della finalità mutualistica perseguita dagli associati con la finalità di impiegare le forze comuni in una attività di spaccio.

Nel momento in cui si assume che l'associazione ha una natura composita e che mutualità, religione e organizzazione di imprese criminali nel settore del narcotraffico si fondono, viene a radicarsi la partecipazione associativa di colui che è inserito nel libro mastro e prende parte a plurime riunioni, in cui si parla esplicitamente di operazioni illecite, delle pressioni esercitate dalle forze dell'ordine e della necessità di trasferire un quantitativo di droga.

Va infine rilevato che le Sezioni Unite hanno esaminato approfonditamente la nozione di partecipazione e gli orientamenti giurisprudenziali formati, pervenendo ad affermare il principio di diritto secondo cui la condotta di partecipazione «si sostanzia nello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa della associazione», inserimento che deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla "messa a disposizione" del sodalizio stesso, per il perseguimento dei comuni fini criminali (Corte di Cassazione, Sez. Un., 11.10.2021, n. 36958).

Viene poi in rilievo Sez. pen., IV, 17 dicembre 2021, n. 46151, secondo cui le regole dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, non si applichino alle dichiarazioni della persona offesa, potendo il giudice ritenere opportuno, ove interven-

ga costituzione di parte civile, procedere alla individuazione di altri elementi a riscontro. Si osserva, nella precipua materia dei reati sessuali, connotati sovente dall'assenza di altri testimoni al fatto e dal contrasto dell'opposta versione dell'imputato e della vittima, che la deposizione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo, possa essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'abbia resa.

Si è poi ulteriormente precisato che, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possano consistere in un qualsiasi elemento idoneo ad escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, nè assistere ogni segmento della narrazione.

Precisa sul punto la Suprema Corte che il giudice territoriale ha fatto buon governo di tali principi, ponendo in evidenza quale elemento di riscontro al nartrato della vittima, lo stato di grave turbamento della persona offesa, piangente e singhiozzante nell'immediatezza dell'occorso, chiaramente percepito dalle catechiste e dall'ulteriore testimone. Si rileva in proposito che il richiamo difensivo ad una circolarità delle informazioni è dunque inconferente ove rapportato al passaggio della motivazione interessato dalla critica: ivi si dice che le catechiste raccolsero le confidenze della persona offesa ma si pone in rilievo, quale elemento di conferma esterno alle dichiarazioni della vittima, il grave stato di turbamento.

In ordine alla possibilità che la P.O., d'intesa con il fidanzato, abbia voluto attuare un proposito di vendetta nei confronti del sacerdote, la Corte di merito, condividendo il giudizio del Tribunale, ha correttamente posto in rilievo che l'episodio che avrebbe dato la stura a motivi di rancore nei confronti dell'imputato risaliva a molto tempo addietro (circa un anno prima) e che vi era poi un'assoluta sproporzione tra il suddetto episodio (allontanamento dalla chiesa e rimprovero rivolto ai giovani) e la vendetta postuma ideata dai giovani. Ha quindi concluso, con argomentare logico e coerente, che "nessun solido elemento depone nel senso che ella fosse animata da un così grave intento calunniatorio nei riguardi del sacerdote, tale da condurla ad ordire una vera e propria messinscena, a preordinare lacrime, turbamenti, e descrizioni mendaci".

Si segnala ancora Sez. pen., II, sentenza 21 dicembre 2021, n. 46753, relativa ad una ipotesi di estorsione ai danni del sacerdote, consistente in una itta messaggistica intercorsa tra l'imputato e la vittima, sottoposta ad un vero e proprio "assedio", sia di giorno che di notte, posto in essere dall'imputato al fine di conseguire denaro, consistito in somme sino a 10.000,00/11.000,00 euro, che sono state ritenute esulare dalla nozione di "prestito" ovvero di "erogazioni" liberali rimesse alla benevolenza del sacerdote. In particolare, si rileva che in numerosi messaggi si legge che il sacerdote, in diverse occasioni, cercava di resistere alle pressanti pretese adducendo l'impossibilità di disporre di tali somme, finendo da

ultimo per cedere per una sorta di “sfinimento” ed anche per le ricorrenti allusioni ai loro rapporti e all’interesse del prelado che non ne venisse data divulgazione.

I riscontri alle dichiarazioni accusatorie provengono non solo dalla messaggistica telefonica ma anche dall’avvenuta consegna, verificata in un’occasione dagli agenti operanti, da parte della persona offesa, della complessiva somma di euro 500 in banconote contrassegnate, circostanza che portò all’arresto dell’imputato nonché dagli esiti della successiva perquisizione effettuata presso l’abitazione del sacerdote ove furono trovate le tracce di ingenti trasferimenti di denaro compiuti dallo stesso, tramite assegni e versamenti postali, nell’ordine di alcune decine di migliaia di euro.

L’impostazione della Corte distrettuale – che ha vagliato l’attendibilità intrinseca della persona offesa, raffrontando il narrato con i succitati elementi esterni di prova – pare rispettosa della giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca del racconto, con un vaglio dell’attendibilità del dichiarante più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talchè tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva.

Si riporta Sez. pen., III, sentenza 20 gennaio 2022, n. 2242, secondo cui la peculiarità del bene tutelato dal delitto di cui all’art. 406 c.p., performa la condotta del turbare l’esercizio di una funzione, cerimonia o pratica religiosa, in termini diversi dal turbamento, per esempio, della regolarità di un ufficio o di un servizio pubblico o di pubblica necessità integrante la fattispecie del reato di cui all’art. 340 c.p.. La diversità dell’oggetto della condotta di “turbatio sacramentorum” esclude che per la sua integrazione sia necessaria, come conseguenza, la materiale discontinuità nell’esercizio della funzione religiosa o un ritardo o un suo diverso svolgimento (si pensi alla non programmata deviazione del percorso della processione); anche il coprire ad alta voce la preghiera dei fedeli integra, come visto, il reato di cui all’art. 405 c.p., anche se (e nonostante che) la funzione religiosa non ne venga “turbata” nel suo svolgersi. Ciò che viene in rilievo è la dimensione “spirituale” del bene protetto la cui tutela non consiste tanto (e solo) nell’assicurare la materiale regolarità della funzione religiosa, quanto anche nell’impedire che essa possa essere dissolta, utilizzata per scopi che offendono o sono in contrasto con la sensibilità religiosa dei fedeli che vi partecipano e con i valori espressi dalla fede professata. Il “sentimento religioso”, a vario modo tutelato dalle norme contenute nel Capo Primo del Titolo IV del Libro Secondo del codice penale, pur avendo una dimensione individuale ed intima, ha una sua

proiezione necessariamente materiale perchè si manifesta attraverso le persone (art. 403 c.p.), cose (art. 404 c.p.) e funzioni (art. 405 c.p.) con le quali e mediante le quali ciascun individuo (o collettività di persone) ha modo di testimoniare la propria fede, il proprio credo religioso, di alimentarlo, di coltivarlo, di viverlo. E così, la “res” oggetto di culto non rileva quale cosa che ha un interesse patrimoniale, bensì quale cosa che ha un valore simbolico-evocativo o che è strumentale all’esercizio del culto; il suo vilipendio o danneggiamento non lede tanto (o solo) il patrimonio quanto, soprattutto, il sentimento religioso della collettività dei fedeli (art. 404 c.p.). Allo stesso modo, il vilipendio del ministro di culto o della persona che lo professa, non offende la dignità dell’offeso, ma la proiezione religiosa della sua persona (art. 403 c.p.). In rilievo: l’offesa al sentimento religioso costituisce il criterio selettivo che, a fronte della identità materiale di condotte altrimenti punibili in base ad altre norme dello stesso codice penale, qualifica la condotta dell’agente.

Il turbamento di una funzione/pratica/cerimonia religiosa rileva, dunque non solo (e non tanto) sotto il profilo materiale ma anche sotto quello della strumentalizzazione della funzione a scopi totalmente contrari al sentimento religioso di chi vi prende parte, ai valori da esso espressi, nei quali il sentimento religioso di ciascuno si riconosce e che la funzione intende evocare e “onorare”.

Nel caso di specie, venivano in rilievo due soste effettuate senza alcuna giustificazione dinanzi alla abitazione di congiunti stretti di un esponente della criminalità organizzata locale, ordinate dal ricorrente, nella sua già indicata qualità. In tale contesto non rileva la circostanza che la moglie del ricorrente non fosse fisicamente presente in quel momento; rileva la materialità del gesto che, interpretato dalla Corte di appello, con motivazione tutt’altro che illogica, come ossequio ad un esponente di spicco della criminalità mafiosa, ha strumentalizzato una processione religiosa a fini del tutto contrari al sentimento di coloro che vi partecipavano e comunque ai valori universalmente espressi e riconosciuti dalla religione cattolica, sovvertendoli completamente e integrando a tutti gli effetti il reato contestato: la processione si è fermata per rendere omaggio alla abitazione di uno storico capo-mafia e, dunque, al capo-mafia stesso. Il fatto che non sia stato effettuato il cd. “inchino” costituisce una mera variabile che non escluse, in sua assenza, la materialità del fatto: l’inchino, semmai, l’avrebbe solo reso più grave.

Infine, viene riportata Sez. pen., III, sentenza 3 febbraio 2022, n. 3806, secondo cui ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 604 bis c.p., prima parte, e successive modifiche, la “propaganda di idee” consiste nella divulgazione di opinioni finalizzata ad influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico e a raccogliere adesioni; l’”odio razziale o etnico” è integrato da un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti

discriminatori, e non da qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione; la “discriminazione per motivi razziali” è quella fondata sulla qualità personale del soggetto, e non – invece – sui suoi comportamenti”.

Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale

Sentenza 16 dicembre 2021, n. 46129

**Associazione mafiosa – Natura composita del carattere organizzatorio
– Connotazione para-religiosa – Sussistenza.**

La connotazione para-religiosa del sodalizio non è idonea a scalfire la configurabilità del sodalizio mafioso, laddove è dimostrata l'armonica coesistenza della finalità mutualistica perseguita dagli associati con la finalità di impiegare le forze comuni in una attività di spaccio. Nel momento in cui si assume che l'associazione ha una natura composita e che mutualità, religione e organizzazione di imprese criminali nel settore del narcotraffico si fondono, sussiste la partecipazione associativa nel caso di presenza a riunioni di carattere religioso in cui si parla espressamente altresì di attività illecite.

Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale

Sentenza 17 dicembre 2021, n. 46151

Abusi sessuali del sacerdote – Canoni di valutazione della prova – Applicazione dell'art. 192 comma 3 c.p.p. – Esclusione

Le regole dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, non si applichino alle dichiarazioni della persona offesa, potendo il giudice ritenere opportuno, ove intervenga costituzione di parte civile, procedere alla individuazione di altri elementi a riscontro. In particolare, nella precipua materia dei reati sessuali, connotati sovente dall'assenza di altri testimoni al fatto e dal contrasto dell'opposta versione dell'imputato e della vittima, che la deposizione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo,

possa essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'abbia resa. Si è poi ulteriormente precisato che, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possano consistere in un qualsiasi elemento idoneo ad escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, nè assistere ogni segmento della narrazione. Sono elementi di riscontro al narrato della vittima, lo stato di grave turbamento della persona offesa, piangente e singhiozzante nell'immediatezza dell'occorso, chiaramente percepito dalle catechiste. Il richiamo ad una circolarità delle informazioni è inconferente ove rapportato al passaggio della motivazione interessato dalla critica: ivi si dice che le catechiste raccolsero le confidenze della persona offesa ma si pone in rilievo, quale elemento di conferma esterno alle dichiarazioni della vittima, il grave stato di turbamento. Sussiste il requisito della prova laddove le dichiarazioni siano sorrette dal requisito della verosimiglianza sia sotto il profilo fattuale che logico, apparendo spontanee, complete e coerenti tra loro e, in parte coincidenti persino con le dichiarazioni rese dal sacerdote imputato, essendo stati accertati da parte di quest'ultimo palpeggiamenti repentini, con sfogo con le catechiste; ritorno a casa; sfogo con i genitori, con la madrina ed il fidanzato; decisione di registrare il successivo incontro con il prete.

Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale

Sentenza 21 dicembre 2021, n. 46753

Estorsione – Richiesta pressanti continua di prestiti ed erogazioni liberali – Costrizione – Sussistenza.

Integra l'ipotesi di estorsione la condotta di chi richiede al sacerdote puntualmente con fitta messaggistica intercorsa, sia di giorno che di notte, "prestiti" ovvero di "erogazioni" liberali rimesse alla benevolenza del sacerdote che tuttavia per le modalità poste in essere esulano da tali nozioni. In particolare sussiste il delitto laddove la P.O. cercava di resistere alle pressanti pretese adducendo l'impossibilità di disporre di tali somme, finendo da ultimo per cedere per una sorta di "sfinimento" ed anche per le ricorrenti allusioni del reo ai loro rapporti e all'interesse del prelado che non ne venisse data divulgazione.

Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale.

Sentenza 20 gennaio 2022, n. 2242

***Turbatio sacrorum* nel corso di una processione – Passaggi plurimi innanzi la dimora di congiunti di un boss mafioso su indicazione dello stesso – Sussistenza**

Il turbamento di una funzione/pratica/cerimonia religiosa rileva, non solo (e non tanto) sotto il profilo materiale ma anche sotto quello della strumentalizzazione della funzione a scopi totalmente contrari al sentimento religioso di chi vi prende parte, ai valori da esso espressi, nei quali il sentimento religioso di ciascuno si riconosce e che la funzione intende evocare e “onorare”. Sussiste in reato nel caso di due soste effettuate senza alcuna giustificazione dinanzi alla abitazione di congiunti di un capo clan su indicazione dello stesso. In tale contesto non rileva la circostanza, che la moglie non fosse fisicamente presente in quel momento; rileva la materialità del gesto che va interpretato come ossequio ad un esponente di spicco della criminalità mafiosa, strumentalizzando una processione religiosa a fini del tutto contrari al sentimento di coloro che vi partecipavano e comunque ai valori universalmente espressi e riconosciuti dalla religione cattolica, sovvertendoli completamente e integrando a tutti gli effetti il reato contestato: la processione si è fermata per rendere omaggio alla abitazione di uno storico capo-mafia e, dunque, al capo-mafia stesso. Il fatto che non sia stato effettuato il cd. “inchino” costituisce una mera variabile che non esclude, in sua assenza, la materialità del fatto: l’inchino, semmai, l’avrebbe solo reso più grave.

Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale.

Sentenza 3 febbraio 2022, n. 3806

Reato di cui all'art. 604 bis c.p. – Correlazione con le qualità personali e non con i comportamenti – Sussistenza.

Sussiste il delitto sanzionato dall'art. 604 bis c.p., di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero di istigazione a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nel caso di divulgazione di opinioni finalizzata ad influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico e a raccogliere adesioni religiose fondamentaliste; l'”odio razziale o religioso” è integrato da un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori, e non da qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla nazionalità o alla religione; la “discriminazione religiosa” è quella fondata sulla qualità personale del soggetto, e non – invece – sui suoi comportamenti”.